

Rev. 3

28.02.2025

REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01

Rev.	Data	Descrizione della Modifica	Elaborato	Verificato	Approvato
00	14.06.18	Riedizione del Sistema			
01	15.04.21	Aggiornato § 2, 3, 4.1, 4.2, 6, 7.4, 8			
02	05.07.21	Aggiornati § 4.1, 4.2, 6			
03	28.02.25	Aggiornati § 4.2, 7.2, 7.3			



Rev. 3

28.02.2025

Indice

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3 – DEFINIZIONI	4
4 – MODALITA' OPERATIVE	4
4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali	4
4.2 – Esecuzione delle verifiche	5
4.3 – Uso del verbale	6
5 – IMPEGNI DI CHECKS	7
6 – IMPEGNI DEL CLIENTE	8
7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI	10
7.1 – Premessa	10
7.2 – Reclami	10
7.3 – Ricorsi o appelli	11
7.4 – Contenziosi	12
8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI	12
9 – USO DEL LOGO ACCREDIA	12



Rev. 3

28.02.2025

1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le regole generali da seguire per l'esecuzione di:

- a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
- c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;
- d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

secondo quanto dettato dal DPR 462 del 22 ottobre 2001 (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).

Tali verifiche sono dirette ad accertare:

- per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti;
- per le verifiche di cui ai punti a) e d): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato alle prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.

È espressamente esclusa dall'oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di CHECKS, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"
- DPR 462/01 e s.m.i. (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462)
 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A";
- D. Igs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;



Rev. 3

28.02.2025

- Regolamenti Accredia nella revisione applicabile;
- norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- Norme CEI di riferimento e relative linee guida applicabili

3 - DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da CHECKS nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 2, e al seguente documento normativo nella revisione corrente:

UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali"
 Valgono inoltre le seguenti definizioni:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo sull'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

Osservazione: indicazione al cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.

Verbale di Verifica: documento di sintesi dell'attività di ispezione.

4 - MODALITA' OPERATIVE

4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali

La richiesta di ispezione viene inoltrata all'organismo mediante comunicazione telefonica o scritta da parte del cliente o mediante richiesta formulata a Checks attraverso la mediazione del commerciale.

Ricevute le informazioni viene redatto il documento di Offerta (OFRT) per tutte le tipologie di impianti, mentre per impianti semplici ricadenti nella aree I e II può essere redatto anche il documento Assegnazione incarico (INC); entrambe le tipologie sono debitamente firmate dalla direzione aziendale ed inviate al cliente, oppure sottoposte allo stesso tramite il commerciale di riferimento.

Ricevuta l'offerta o l'assegnazione incarico opportunamente firmati dal cliente i documenti sono caricati nel CRM al fine di poterne effettuare il riesame, se l'esito del riesame è positivo il contratto passa da "Attivo" a "In gestione" al fine di programmare poi la verifica, al contrario se dovessero emergere delle inesattezze o incongruenze verrà contattato direttamente il cliente o il commerciale di riferimento.



Rev. 3

28.02.2025

4.2 - Esecuzione delle verifiche

L'ufficio gestione verifiche con cadenza settimanale provvede ad assegnare le verifiche ad ogni ispettore in base alla tipologia di impianto, dislocazione geografica e scadenza per la settimana successiva; inoltre provvede a contattare direttamente il cliente al fine di confermare la data e l'ora dell'appuntamento, accordandosi altresì sull'ora e modalità di interruzione dell'energia elettrica. Il cliente può ricusare, in forma scritta, l'ispettore incaricato per la verifica entro 24 ore dalla comunicazione e per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

Concordato con i clienti gli appuntamenti per le effettuazioni delle verifiche si provvede poi ad aggiornare l'agenda di ogni singolo ispettore, che tramite proprie credenziali accede al CRM al fine di prendere visione delle verifiche assegnategli.

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- esame documentale: progetto dell'impianto (ove obbligatorio), certificato di regola dell'arte ai sensi del D.M. 37/08, verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche;
- esame a vista, preliminare all'esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di
 controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto
 e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche;
- effettuazione di prove e misurazioni che possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti come definito nella documentazione dell'organismo.

La verifica viene svolta con l'ausilio di device (smartphone, tablet, ecc.) collegato direttamente con il CRM aziendale, l'ispettore, accedendo al CRM con proprie credenziali, registra direttamente nel database aziendale le evidenze e le risultanze della verifica; a conclusione della stessa provvede a far apporre una firma autografa e a firmare egli stesso (tutti direttamente sul device) il documento "Rapporto di ispezione" sul quale sono riportati i dati relativi all'impianto, la data dell'ispezione e l'ispettore che ha eseguito l'ispezione, si evidenzia che il documento non rappresenta il verbale ma solo un'attestazione di avvenuta verifica. Il rapporto di ispezione debitamente firmato viene inviato immediatamente al cliente a mezzo mail, se c'è disponibilità di una connessione altrimenti non appena questa sia disponibile.

Una volta inseriti tutti i dati, incluse le apposizioni delle firme del cliente e del verificatore e l'esito della verifica nel CRM, la verifica sarà visibile da parte del RT o del suo Vice, il quale, procederà al riesame; il Modulo di Gestione del Riesame del/i verbale/i da riesaminare sono evidenti ai responsabili non appena l'ispettore conferma l'esito della verifica e sono visibili nell'elenco su CRM



Rev. 3

28.02.2025

"Elenco Verifiche da Riesaminare". Lo stato della riesamina viene marcato utilizzando un apposito Flag che passa dallo stato "Da Riesaminare" a "Riesame Positivo - Da Stampare o "Riesame Negativo".

Il riesame dei verbali viene effettuato entro poche ore dal termine della verifica, e se <u>l'esito dello stesso è positivo</u>, il verbale viene stampato e firmato digitalmente anche dal rappresentante legale ed inviato al cliente entro 48 ore dalla verifica sia che essa abbia avuto esito positivo che negativo. Evidenza del riesame è il nominativo e la data di chi l'ha eseguito direttamente sul verbale.

Nel caso di riesame negativo (es. errori riguardanti la descrizione dell'impianto (errore formale), ecc.) il RT, o Vice RT, invia una comunicazione all'ispettore al fine di risolvere le problematiche riscontrate, il quale emetterà un nuovo verbale che annulla e sostituisce il precedente; nel caso di errori sostanziali, quali ad esempio modifica dell'esito della verifica, Checks si riserva di effettuare una nuova verifica con costi a suo carico.

Entro 48 ore dall'effettuazione della verifica Checks provvede ad informare le autorità competenti, con un mezzo che ne assicuri la ricezione, (ASL, USL, ARPA) qualora la visita abbia avuto esito negativo.

Nel caso di "esito positivo" l'impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio.

Nel caso di "esito negativo" il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica
- modifiche sostanziali dell'impianto
- richiesta da parte del datore di lavoro

Per quanto concerne la registrazione della visita straordinaria valgono le stesse prassi individuate per la registrazione delle periodiche.

A seguito dell'emissione del verbale di ispezione, CHECKS aggiorna il proprio database con i dati relativi alla verifica eseguita.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti, su richiesta, agli Enti di accreditamento in relazione allo stato e al tipo di accreditamento, e alle autorità ministeriali competenti.

4.3 - Uso del verbale

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.



Rev. 3

28.02.2025

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, CHECKS intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da CHECKS, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

5 - IMPEGNI DI CHECKS

- CHECKS si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- CHECKS si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
 - indipendenza (CHECKS garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati);
 - imparzialità (CHECKS garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale);
 - o riservatezza (tutto il personale CHECKS, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente CHECKS fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso CHECKS ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie);
- CHECKS si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o
 mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da
 parte dell'autorità competente; CHECKS non è in alcun modo responsabile per eventuali
 danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma
 dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale
 con CHECKS, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, CHECKS si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/ servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo



Rev. 3

28.02.2025

o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;

- CHECKS garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- CHECKS si impegna ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti secondo le modalità indicate nel § 4.2, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- CHECKS garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- CHECKS si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l'organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

6 - IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- Non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Organismo abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori
 dell'organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati
 da CHECKS, e accettare altresì, ispettori CHECKS in affiancamento/addestramento e
 ispettori CHECKS in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- fornire tutte le informazioni/documenti che CHECKS potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- comunicare tempestivamente a CHECKS qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e modifiche dell'impianto;
- garantire al personale CHECKS (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni
 rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica,
 garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a
 disposizione;
- consentire al personale ispettivo CHECKS l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica



Rev. 3

28.02.2025

- mettere a disposizione del personale ispettivo CHECKS, all'atto della verifica, la seguente documentazione:
 - la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di conformità inviata all'ISPESL/INAIL e USL/ARPA competente per territorio all'atto della denuncia dell'impianto
 - o il progetto dell'impianto e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità
 - o i verbali dell'ultima verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall'ISPESL/INAIL
 - nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000V): i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell'Ente Distributore
 - nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione: documento di classificazione delle zone redatta da tecnico competente e omologazione dell'ASL/ARPA competente per territorio
 - nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di valutazione del rischio e il progetto dell'LPS, ove presente
 - o ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate.
- Inoltre, ove necessario, deve mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente (D.M. 12/9/59 Art. 13); detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a CHECKS le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale CHECKS, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con CHECKS ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le osservazioni e/o non conformità emerse nel corso delle verifiche, salvo poter presentare un ricorso con le modalità definite nel paragrafo successivo;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.



Rev. 3

28.02.2025

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, CHECKS ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

7 - RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

7.1 - Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

- <u>Reclamo</u>: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- <u>Ricorso</u>: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
- <u>Contenzioso</u>: adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

7.2 - Reclami

CHECKS prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da un comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da CHECKS

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5–10 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, CHECKS informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:

a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di CHECKS vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione



Rev. 3

28.02.2025

delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;

- b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di CHECKS si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di CHECKS ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica.
- c) Se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità dell'organismo lo stesso è posto all'attenzione della Direzione che valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, CHECKS fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, CHECKS, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici-

7.3 - Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

CHECKS conferma entro i 5–10 (cinquedieci) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile Tecnico della Divisione



Rev. 3

28.02.2025

interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico e dall'Amministratore Unico.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, CHECKS provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

7.4 - Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Roma.

8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sarà cura di CHECKS informare gli stessi a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano. Qualora i clienti non accettino le modifiche apportate al presente documento possono recedere dal contratto.

9 - USO DEL LOGO ACCREDIA

Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo di CHECKS che del logo Accredia.